



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTONI GIUSEPPE

Nella seduta del 24/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso protocollato in data 6 novembre 2013, la ricorrente, titolare con il proprio coniuge di un conto corrente con operatività a firma disgiunta, disconosceva due aperture di credito concesse su detto conto, rispettivamente per € 1.200,00 e per € 3.500,00, oltre che l'erogazione di un prestito personale, che assorbiva l'esposizione debitoria, intestato solo al coniuge. La ricorrente lamentava di non essere stata informata delle operazioni citate. Riguardo alla prima apertura di credito in c/c, la ricorrente dichiarava che la stessa conteneva solo la sottoscrizione del coniuge; rispetto alla seconda invece, la stessa ricorrente disconosceva la firma in quanto la stessa non era stata mai apposta.

La ricorrente dichiarava, inoltre, nel ricorso che, sebbene l'estratto conto periodico fosse regolarmente ricevuto dal coniuge, non era mai stato consultato dalla ricorrente.

La ricorrente, nelle proprie doglianze, affermava, inoltre, che, dal mese di gennaio 2013, il conto corrente presentava una movimentazione anomala rispetto ai trimestri precedenti con continui prelevamenti che non avevano mai caratterizzato l'operatività del conto corrente e che nel giro di poco tempo tale conto era sprovvisto di giacenze. La ricorrente affermava, pertanto, che tale operatività era stata posta in essere dal proprio coniuge, tanto da dichiarare di essere stato vittima di una truffa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente lamentava, inoltre, di non essere stata messa al corrente da parte dell'intermediario di tali operazioni anomale, accusandolo di non aver assunto un comportamento corretto.

Con un'integrazione del 05 febbraio 2014, la ricorrente aggiungeva che il coniuge coinvolto nella vicenda si trovava in coma a seguito di un tentato suicidio.

La ricorrente, rivolgendosi pertanto all'ABF, chiedeva l'annullamento delle due operazioni poste in essere con la firma palesemente falsificata e anche l'annullamento del conseguente prestito personale.

L'intermediario resistente rappresentava che il conto corrente in questione era stato acceso il 4 marzo 1998, ed era sempre stato gestito a firme disgiunte, senza obblighi di informativa nei confronti del cointestato. Sottolineava che lo stesso intermediario aveva sempre provveduto a inviare ai clienti, tra loro coniugi, gli estratti conto trimestrali.

In merito all'affidamento di € 1.200,00, l'intermediario affermava che lo stesso era stato concesso al coniuge della ricorrente in data 4 febbraio 2013, nell'ambito di una campagna commerciale rivolta alla clientela ritenuta di massima affidabilità, unicamente a copertura di future ed eventuali occorrenze. Precisava inoltre, che il giorno precedente alla concessione dell'affidamento, il saldo del conto era a credito per € 690,23. Il fido era stato sottoscritto dal solo coniuge della ricorrente, in quanto la filiale aveva ritenuto che il cliente poteva avvalersi della sua facoltà di firma disgiunta, anche in forza del fatto che l'unica voce di entrata del conto era sempre stata solamente la pensione mensile dello stesso. Il fido non risultava utilizzato, e pertanto poteva essere rinunciato dai clienti, in qualsiasi momento, previa richiesta scritta.

L'affidamento di € 3.500,00 era invece stato concesso a firma di entrambi i cointestatori l'11 febbraio 2013, e che gli stessi clienti avevano rinunciato allo stesso in data 22 febbraio 2013. Alcuni giorni dopo, in presenza di ulteriore necessità di prelievo di € 400,00, si concludeva che la forma di finanziamento migliore era la concessione di un finanziamento personale di € 4.000,00, intestato soltanto al coniuge della ricorrente, che serviva ad estinguere il fido in essere di € 3.500,00. Il coniuge della ricorrente, a fronte di una transitoria necessità di maggiore liquidità, tradottasi in prelievi bancomat legittimamente effettuati sul c/c cointestato, provvedeva con impegno personale a coprire gli utilizzi a debito, e riportava in breve il conto a credito.

In seguito al brevissimo periodo di utilizzo del fido (circa 20 gg), il rapporto di c/c riprendeva ad operare su basi attive e pertanto la legittima operatività da parte del coniuge della ricorrente, per quanto contestata dalla stessa, non le aveva in alcun modo nuociuto.

Gli addebiti disposti a firma singola dal coniuge della ricorrente erano da considerarsi operazioni lecitamente effettuate. Pertanto, la resistente non aveva alcuna responsabilità in merito agli utilizzi di un c/c cointestato fra coniugi, gestito a firme disgiunte, in presenza di saldo a credito.

La banca resistente chiedeva infine, di respingere integralmente le contestazioni sollevate dalla ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di annullamento di due aperture di credito e di un finanziamento personale concessi a valere su un rapporto di c/c, cointestato e a firma disgiunta, in ragione della mancata informazione delle operazioni di dette operazioni da parte del cointestatorio del rapporto e dell'apposizione, su uno dei contratti, di una sottoscrizione palesemente contraffatta a nome della ricorrente.



Dalla documentazione in atti, deve considerarsi pacifico tra le parti che il conto corrente in parola fosse cointestato alla ricorrente e a suo marito con firma disgiunta e che il primo affidamento in c/c e il finanziamento personale siano stati concessi su richiesta e sottoscrizione del contratto da parte del solo marito della ricorrente.

Il secondo finanziamento risulta essere stato invece richiesto da entrambi i cointestatari del conto. La ricorrente ha però disconosciuto la propria firma apposta sulla relativa richiesta.

Tra le anomalie contestate alla banca convenuta, tale disconoscimento costituisce quella di maggiore gravità.

Al riguardo, il Collegio ritiene di ribadire che, per poter giungere ad una decisione in merito a tale questione sarebbe necessario poter effettuare perizie calligrafiche, ma che tale eventualità esuli dalle competenze dell'ABF. Infatti, sulla base della disciplina vigente sul funzionamento dei Collegi ABF, *“la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria”* (cfr. Delibera CICR del 29/7/2008 e *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*). È, quindi, onere della ricorrente, se intende sottoporre la questione a questo Organo, fornire la prova della non autenticità di una sottoscrizione, eventualmente producendo i relativi documenti e un parere di un esperto calligrafo al riguardo; onere che, tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi assolto.

La regola di decisione appena ricordata prevede però una eccezione, fondata su un costante indirizzo della giurisprudenza ordinaria, per cui nel caso di difformità rilevabile *ictu oculi*, ossia immediatamente e senza margini di ambiguità, tra la firma apposta dall'autore della operazione bancaria e lo specimen della firma del legittimato a compierla, rientra nella diligenza del buon banchiere il rilevare la difformità e conseguentemente rifiutare di eseguire la operazione richiesta. Nel caso di specie, tuttavia, confrontando la sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di finanziamento e disconosciuta dalla ricorrente con la firma dalla stessa depositata presso la banca, non emerge una difformità di immediata evidenza.

Non possono nemmeno essere considerate anomale, sia per le modalità di concessione, sia per l'ammontare degli importi affidati, le operazioni di finanziamento poste in essere, in autonomia da uno soltanto degli intestatari a firma disgiunta del rapporto di c/c e all'insaputa dell'altro cointestatario.

L'art. 1854 c. c. stabilisce, infatti, che *«nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto»*; mentre l'art. 1292, nel dettare la nozione di solidarietà, prevede, per l'ipotesi del concredito, che *«l'obbligazione è in solido [...] quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori»*.

Ne consegue che, di norma, la banca non può rifiutarsi di eseguire gli ordini disposti da uno dei contestatari con firma disgiunta relativi alle somme presenti sul conto corrente, in quanto la posizione dei cointestatari è quella propria dei creditori in solido, e dunque ciascuno di loro ha diritto di ottenere l'intera prestazione dal debitore, il quale è perciò liberato una volta eseguita la propria prestazione ad uno soltanto dei creditori solidali.

Da tempo, però, la giurisprudenza di questo Collegio (cfr. la decisione n. 1741/11) ha sottolineato come sull'intermediario gravi un obbligo di approfondimento delle scelte o delle richieste avanzate dal cliente ove ricorrano circostanze anomale, come, ad esempio, richieste di prelievo di somme in contanti non in linea con la normale operatività del cliente, richiesta di effettuare operazioni mai eseguite per importi non trascurabili, allo scopo di prevenire le conseguenze di eventuali truffe alla clientela più bisognosa di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

protezione, come ad esempio quella composta da persone anziane, sulle quali anche l'ABI ha ripetutamente richiamato l'attenzione degli intermediari.

Allo stesso tempo, però il Collegio ha costantemente ritenuto che il criterio di autoresponsabilità della clientela debba essere assolutamente preponderante, allo scopo di evitare cautele esagerate, le quali finirebbero con il produrre effetti di incapacitazione di tali categorie di correntisti, della cui qualità della vita si determinerebbe così il sicuro peggioramento. Ne consegue che, in assenza di evidenti anomalie o del carattere inusuale delle operazioni contestate, come nel caso di specie, le esigenze di tutela di tali categorie di correntisti, e fra queste anche dei contitolari dei rapporti bancari rimasti estranei ad operazioni effettuate dal cointestario degli stessi, debbano cedere innanzi alla necessità di evitare che agli intermediari sia consentito di interferire arbitrariamente con le libere e legittime scelte di autonomia privata assunte dalla propria clientela.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA